

(ente)	(sigla)	(numero)	(data)
COMUNE DI BREMBIO Provincia di Lodi Cod.Ente 10919	C.C.	2	30/03/2019

(oggetto)
IUC IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2019

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10.00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito presso la sala delle adunanze – Palazzo Comunale, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Presenti</i>		<i>Assenti</i>	
RANDO GIANCARLO	Sindaco	SOZZI GIUSEPPE	Consigliere
MARAZZI FRANCESCO	Consigliere	SIBRA ILARIA	Consigliere
GHIDOTTI ORIANA	Consigliere	PISU GIANLUCA	Consigliere
GHIDOTTI SILVIA	Consigliere		
FUSAR POLI MARGHERITA	Consigliere		
CORBELLINI CLAUDIO	Consigliere		
DRAGONI DOMENICO	Consigliere		
BOTTI GIUSEPPE	Consigliere		
Nr. Presenti: 8		Nr. Assenti: 3	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Annunziata Ladolcetta Segretario Comunale.

Il Sig. GIANCARLO RANDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IUC IMU DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO della delibera di approvazione del **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) componente IMU**, approvato con deliberazione di C.C. n.41 del 31/07/2014 ;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'IMU introdotta con la Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base: 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale : 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale dispone che "Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che introduce modifiche all' Imposta unica comunale, incrementando l'aliquota TASI dello 0.8 per mille, elevando così il limite massimo delle aliquote TASI + IMU all'11,4 per mille;

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 che rettifica l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 integrandolo come segue: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011;

VISTE le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, nr. 190 del 23 dicembre 2014, con particolare riguardo alla tassazione degli immobili a destinazione speciale e all'IMU su terreni agricoli ex montani, nonché la conferma che le limitazioni di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 si estendono anche al 2015 ovvero:

- La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (cioè 10,60);
- L'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;
- I limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare un'imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

- *«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
- *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;*

VISTA la legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 che dispone:

- *Il comma 10 interviene sull'art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.*
- *Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.*
- *Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, stabilendo determinati requisiti*
- *La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;*

VISTA la novità ai fini IMU introdotta dal comma 1092 dalla legge di stabilità 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018 che stabilisce *all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori"*.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

PRESO ATTO altresì che la legge di bilancio 2019 non ha prorogato come per gli anni 2017 e 2018 il comma 26 della Legge di stabilità del 2016 n.208/2015 che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali con le eccezioni previste dal citato comma 26;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (G.U. n. 28 del 02/02/2019);

RITENUTO per quanto sopra, di voler confermare le aliquote e detrazioni stabilite per le annualità 2014,2015,2016,2017,2018 anche per l'anno 2019 nella seguente misura:

0,60 per cento	abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una per tipologia C06, C02, C07
<u>detrazione</u>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
1,06 per cento	PER IMMOBILI in <u>categoria catastale A10 e D</u>
0,81 per cento	PER IMMOBILI strumentali in <u>categoria catastale A10</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che

	dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018)
0,81 per cento	PER IMMOBILI strumentali in categoria catastale <u>D</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018) Pertanto il versamento dovrà essere così suddiviso: quota stato 0,76 per cento quota comune 0,05 per cento
0,76 per cento	PER IMMOBILI in categoria catastale <u>C01 -C03 -C02</u> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018)
0,98 per cento	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u> Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000

CON VOTI favorevoli N. 8 contrari // astenuti // - espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) deliberate negli anni precedenti:

0,60 per cento abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze fino alla concorrenza di una per tipologia C06, C02, C07	
<u>detrazione</u>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

	protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
1,06 per cento	PER IMMOBILI in <u>categoria catastale A10 e D</u>
0,81 per cento	PER IMMOBILI strumentali in <u>categoria catastale A10</u> <u>utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale</u> Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018)
0,81 per cento	PER IMMOBILI strumentali in <u>categoria catastale D</u> <u>utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale</u> Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018) <u>Pertanto il versamento dovrà essere così suddiviso: quota stato 0,76 per cento quota comune 0,05 per cento</u>
0,76 per cento	PER IMMOBILI in <u>categoria catastale C01 -C03 -C02</u> <u>utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali dal proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale</u> Che dovranno presentare entro il 31/12/18 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili (se il modello è già stato presentato nel 2014/2015/2016 o 2017 non è necessario ripresentarlo per il 2018)
0,98 per cento	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u> Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

3) di dare atto che con l'applicazione delle aliquote IMU e TASI non vengono superati i limiti massimi previsti dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16;

4) di dare atto che resta riservato allo Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

5) di trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

Successivamente, con voti favorevoli n. 8 - contrari // astenuti // - espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIANCARLO RANDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANNUNZIATA LADOLCETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 21/09/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Brembio, 21/09/2013

Il Messo Comunale
Morap Grossi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000 e s.m.i.).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Brembio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANNUNZIATA LADOLCETTA



COMUNE DI BREMBIO
(Provincia di Lodi)

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

OGGETTO: IUC IMU – DETERMINAZIONE ALUQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019

SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo. n. 267/2000 e s.m.i.



“IL RESPONSABILE DELL’AREA”
“AMMINISTRATIVO-CONTABILE”

Addi 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Addi 25/03/2019